

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

**Regolamento dell'area naturale protetta di interesse locale
STAGNI di FOCOgnANO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 27 luglio 1998

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 – Gestione dell’A.N.P.I.L.

TITOLO II NORME DI ATTUAZIONE

- Disciplina dell’A.N.P.I.L.
- Art. 4 – Ambito di applicazione e contenuto
- Art. 5 - Divieti
- Art. 6 – Possibilità di deroghe
- Art. 7 – Attività ed interventi previsti e/o consentiti nelle aree a diverso grado di tutela
- Art. 8 - Raccolta dei rifiuti Art. 9 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 10 - Ricerche e Studi Scientifici
- Art. 11 - Attività fotografica, cinematografica e video

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia

1. Il presente Regolamento opera entro i confini della area Protetta di Interesse Locale Stagni di Focognano così come definiti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 27 novembre 1997 e riportati nell'allegata cartografia.
2. Nell'Area naturale Protetta di Interesse Locale il presente Regolamento opera nei termini previsti dall'art. 16 della L.R. 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale", attraverso la disciplina dell'esercizio delle attività consentite e tramite il divieto delle attività ed interventi che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora autoctona e spontanea, alla fauna autoctona e ai rispettivi habitat.
3. In particolare si riconosce nell'area una parte di proprietà dello stesso Ente Comunale dove vige un regime di tutela integrale ed una di proprietà privata dove vigono le stesse norme di salvaguardia fatto salvo alcune deroghe che permettono lo svolgimento delle attività agricole ad parte dei proprietari dei fondi o di chi ne ha titolo d'uso. Il perimetro dell'area a tutela integrale viene indicato nella cartografia allegata: esso fa riferimento alla situazione esistente al gennaio 1998; durante i prossimi anni la situazione si intende modificabile in favore di un allargamento dell'area a tutela integrale, che verrà via via puntualmente ridefinita e cartografata e , quindi, allegata al presente Regolamento, senza necessità di ridefinizione dello stesso.

Art. 2 - Finalità

1. Le norme del presente Regolamento, riferite all'ambito territoriale di cui all'Art. 1 perseguono le seguenti finalità:
 - a) La tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
 - b) La ricostruzione, ove necessario, e il mantenimento di un ambiente favorevole alla sosta e alla permanenza della fauna selvatica, con particolare riferimento all'Avifauna e alla "Fauna Minore" autoctona. Tali azioni si svolgeranno in particolare attraverso l'ottimizzazione dei livelli d'acqua nelle zone umide, la ricostruzione di biotopi umidi ed il loro successivo riallagamento, la gestione programmata eco-compatibile della vegetazione dei canali e delle acque in essi contenute, il miglioramento generale della qualità delle acque;
 - c) Il recupero, la ricostruzione ove necessario, e il mantenimento delle associazioni vegetali caratteristiche dell'ambiente palustre e delle zone limitrofe agli habitat umidi di pianura, comprese le aree a bosco planiziale, alberature, siepi, etc., nonché il controllo della vegetazione non autoctona e/o infestante;
 - d) Per quanto riguarda le aree non di proprietà comunale, il miglioramento della qualità della produzione agricola attraverso l'impiego di tecniche a basso impatto ed eco-compatibili;
 - e) La promozione del turismo eco-compatibile e delle attività ad esso collegate;
 - f) La realizzazione di progetti di didattica ambientale e di conoscenza dell'habitat planiziale e delle sue caratteristiche ecologiche;
 - g) La realizzazione di studi scientifici finalizzati alla conoscenza e miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi presenti;
 - h) Il miglioramento del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione delle attività culturali, promozionali, educative e del tempo libero, collegate alla fruizione ambientale.

Art. 3 – Gestione dell’A.N.P.I.L.

1. La gestione dell’Area Protetta di interesse Locale sono di competenza del Comune che la esercita in funzione dell’Art. 2 e che può avvalersi a riguardo della competenza e del supporto di Enti o Associazioni esperte in gestione e tutela ambientale;
2. Per quanto riguarda l’eventuale gestione dell’area in nome e per conto del Comune da parte di Enti o Associazioni esperte in gestione e tutela ambientale, oltre al presente regolamento diverrà vigente sull’area anche lo specifico Regolamento (se esistente) di quell’Ente o Associazione;

TITOLO II NORME DI ATTUAZIONE

Disciplina dell’A.N.P.I.L.

Art. 4 – Ambito di applicazione e contenuto

1. Le aree dell’A.N.P.I.L. Stagni di Focognano sono costituite da un complesso di aree di proprietà pubblica e privata;
2. Ove non diversamente specificato la disciplina di cui al presente e ai seguenti articoli opera nell’intero ambito geografico, così come da perimetro indicato nell’allegato cartografico della delibera istitutiva.
3. La disciplina contiene la prescrizione di una destinazione urbanistica esclusiva per le Aree Protette di Interesse Locale ed il divieto di attività ed interventi di trasformazione del territorio e dell’ambiente, compresi quelli che, anche senza modifiche dell’esteriore aspetto dei luoghi, possono avere un’incidenza negativa sugli ecosistemi e sulle caratteristiche floro-faunistiche. Nell’ambito delle finalità indicate nell’Art. 2, sono invece previsti e consentiti, secondo le direttive del Piano di Gestione, gli interventi indirizzati al miglioramento e alla ricostruzione ambientale, a favore degli aspetti paesaggistici, flogistici e faunistici.
4. La disciplina stabilisce anche gli interventi consentiti, che debbono comunque essere autorizzati, le eventuali possibilità di deroghe, nonché le attività e gli interventi ammessi senza necessità di nulla osta.

Art. 5 - Divieti

1. Sono vietate le seguenti attività ed interventi:
 - a) L’accesso, il transito e la sosta di veicoli a motore di qualsiasi genere, salvo i casi di cui all’art. 7. in particolare nel m medesimo Art. 7 vengono inoltre elencate le modalità specifiche di ingresso agli autorizzati nelle aree a diverso grado di tutela;
 - b) L’accesso, il transito e la sosta nei bacini lacustri di imbarcazioni di ogni tipo, siano a motore come ad altro genere di locomozione compresa quella manuale, salvo l’uso degli stessi per motivi di gestione dell’habitat e di studio e ricerca scientifica;
 - c) La sottrazione di superficie agli habitat palustri;
 - d) L’introduzione e l’impiego di qualsiasi sostanza chimica o mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biologici e naturali; soltanto al di fuori dell’area a protezione integrale è consentito l’uso per fini agricoli anche di sostanze chimiche (in quantità e modalità come da Leggi vigenti);
 - e) L’introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
 - f) L’esercizio dell’attività venatoria;
 - g) La cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, salvo prelievi faunistici, con successivo rilascio, a scopo di cura, di studio e ricerca scientifica;
 - h) Il taglio, la raccolta, il danneggiamento delle specie flogistiche e vegetali spontanee, salvo l’eventuale taglio selettivo del canneto da attuarsi nel periodo compreso fra 1 agosto e il 30 settembre; tale attività, quando praticata dai singoli proprietari o enti nelle aree al di fuori dell’area a protezione integrale (nella quale, invece, interviene direttamente l’ente Gestore dell’A.N.P.I.L.) dovrà essere preventivamente comunicata al

Comune che potrà impartire apposite prescrizioni in merito. Sono fatti salvi, inoltre, gli interventi finalizzati alla ricostruzione e ripristino ambientale, secondo quanto indicato nel Piano di Gestione dell'A.N.P.I.L.;

- i) L'introduzione di specie vegetali o animali di qualsiasi tipo, sia singolarmente che in gran numero e sotto forma di ripopolamento; questo divieto viene esteso anche agli animali domestici o da pascolo, salvo eventuale autorizzazione; in particolare si fa riferimento al fatto che alcuni animali domestici potrebbero, eventualmente e sempre secondo il Piano di Gestione dell'A.N.P.I.L., essere utilizzati specificatamente per la gestione della vegetazione in alcune aree;
- j) Le trasformazioni morfologiche, l'apertura e l'esercizio di cave anche di prestito, di miniere e di discariche di qualunque tipo, nonché l'asportazione di suolo, di pietre e di minerali, compreso l'humus, salvo le trasformazioni morfologiche necessarie per la costruzione dell'habitat palustre;
- k) L'attività florovivaistica;
- l) La modificazione della qualità delle acque;
- m) La modificazione del regime delle acque, il loro prelievo e la perforazione del terreno per la creazione di pozzi, salvo le opere necessarie per la ricostruzione e l'ottimizzazione dell'habitat palustre;
- n) L'accensione e l'uso di fuochi all'aperto, compreso l'abbruciamento della cannuccia e di residui vegetali in genere;
- o) Il sorvolo di velivoli (anche ultraleggeri) non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e, comunque, ad una quota minima non inferiore ai 250 m. È altresì fatto divieto di sorvolo dell'area da parte di aeromodelli o di altri simili oggetti;
- p) Il campeggio, in qualunque sua forma, e anche la semplice sosta di roulotte, camper, camion, etc.;
- q) Iscrizioni pubblicitarie e segnaletiche, salvo quelle necessarie per la identificazione, la gestione e la valorizzazione della A.N.P.I.L.;
- r) La realizzazione di nuove costruzioni edilizie, annessi agricoli, serre, comprese quelle con copertura stagionale, salvo il restauro conservativo e il consolidamento strutturale degli immobili esistenti e, nell'area a protezione integrale, la costruzione di strutture di modesta entità con funzioni connesse alla gestione e valorizzazione dell'area stessa;
- s) La realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali e di attrezzature, salvo quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di studio, di ricerca, culturali, promozionali ed educative oltre che percorsi e strutture idonee per disabili e anziani;
- t) Le azioni di discarica, sia manuali sia con l'ausilio di mezzi, di qualunque tipo di materiale e sostanza e a qualunque titolo, in tutta l'area, compresa la rete viaria esistente e le strade perimetrali, su entrambi i lati.

Art. 6 – Possibilità di deroghe

1. Oltre agli interventi di cui all'Art. 6, il Comune può autorizzare attività o interventi in deroga ai divieti di cui al punto precedente (Art. 5) quando lo ritenga necessario per il proseguimento delle finalità dell'Art. 2.
2. L'accertamento del perseguimento delle finalità deve risultare esplicitamente dall'atto autorizzativi.

Art. 7 – Attività ed interventi previsti e/o consentiti nelle aree a diverso grado di tutela

1. Sono sempre ammesse e non necessitano di nulla osta le seguenti attività nei seguenti termini:

I - Per l'area a protezione integrale:

Accesso:

a) per i visitatori (accesso unicamente pedonale)

N.B. Nel presente Regolamento vengono citate le seguenti modalità di ingresso dei visitatori tenendo presente comunque che si tratta delle definizioni di linee guida generali per la corretta fruizione dell'area: gli esatti termini di queste modalità verranno anno per anno indicate nel Piano di Gestione. Infatti sarà il Piano di Gestione nel corso degli anni quello strumento che permetterà, in base all'esperienza acquisita, di ottimizzare sempre di più la tutela delle risorse ambientali presenti con una loro corretta possibilità di fruizione.

1. Giornate di visita per il pubblico generico:

l'area sarà aperta al pubblico per le visite nei giorni di giovedì, sabato e domenica di ogni settimana dell'anno, fatta eccezione per il periodo decorrente all'incirca dalla metà di maggio alla fine di luglio (momento della nidificazione dell'Avifauna durante il quale qualsiasi forma di disturbo rischierebbe di compromettere pesantemente il successo riproduttivo delle varie specie) e per il mese di agosto (periodo durante il quale le presenze faunistiche risultano in genere scarsissime ed inoltre le condizioni meteorologiche permettono l'attuazione dei lavori di manutenzione all'interno degli specchi lacustri);

2. Giornate di visita per le scolaresche, le comitive, etc.

Su apposita prenotazione, durante tutti i giorni della settimana (fatta eccezione per il periodo all'incirca decorrente da maggio ad agosto, per i motivi indicati al paragrafo precedente) l'area sarà aperta alle visite di scolaresche, comitive di turisti e gruppi di studio o lavoro;

3. Modalità di visita e percorsi:

Le visite saranno guidate da personale autorizzato ed abilitato allo scopo dall'Ente gestore e si svolgeranno unicamente su i percorsi autorizzati ed aperti al pubblico; solo per persone autorizzate dall'Ente gestore e nei casi in cui questo non comporti possibilità di danno o rischio per la conservazione dell'habitat, è prevista la possibilità di visitare l'area in modo autonomo, sempre, comunque, unicamente su i percorsi autorizzati ed aperti al pubblico;

4. Orario:

Per l'ingresso e la visita all'Oasi, i visitatori avranno a disposizione (nei giorni previsti, vedi paragrafi precedenti) i seguenti orari: mattino – ore 10.00; pomeriggio – ore 14.00;

5. Biglietto di ingresso:

A parte gli studenti, di ogni ordine e grado, il cui ingresso sarà a titolo gratuito, è previsto che per accedere a visitare l'area dovrà essere corrisposta una quota (biglietto di ingresso). Questa quota sarà comprensiva di spiegazione introduttiva con descrizione generale dell'area, delle sue caratteristiche e della storia, indicazioni e informazioni e, nella maggior parte dei casi (vedi paragrafo precedente) di accompagnamento durante la visita lungo i percorsi.

Il pagamento della quota di ingresso, come avviene di norma nei parchi e nelle aree protette, darà la possibilità di disporre di fondi da destinare e quindi reinvestire nella gestione stessa dell'area.

Le quote previste per l'ingresso nell'area saranno decise dall'Ente gestore ed indicate nel Piano di Gestione annuale e saranno conformi (potendo, quindi, variare negli anni) a quelle stabilite per altre aree protette: esse potranno essere differenziate in base a determinate categorie di utenza; così come stabilito dall'Ente gestore (ad esempio: biglietto per studenti delle scuole dell'obbligo, biglietto per studenti delle scuole superiori, etc.); inoltre, nell'ambito di particolari iniziative, specifiche lezioni o corsi, specifiche visite o corsi per stranieri, potrà essere prevista una quota aggiuntiva al biglietto di ingresso.

In alcuni casi e secondo quanto deciso dall'Ente gestore (ad esempio: su invito specifico, in casi di persone venute in rappresentanza di Enti, Associazioni o simili, nell'ambito di particolari giornate di visita, etc.) potrà essere anche previsto l'ingresso nell'area a titolo gratuito.

a) Altri casi

Il libero accesso (anche con i mezzi di trasporto) è ovviamente consentito al personale addetto alla manutenzione, gestione, studio e sorveglianza.

Inoltre è consentito l'accesso ai soggetti di seguito elencati a condizione che:

- a) Diano opportuno e sufficientemente preventivo avviso all'Ente Gestore del proprio arrivo;
- b) Entrino, salve diversa indicazione da parte dell'Ente Gestore, dal punto di accesso (cancello) più vicino all'area di intervento;
- c) Mantengano un attento comportamento di rispetto nei confronti delle caratteristiche naturali esistenti e delle attrezzature presenti all'interno dell'area, attenendosi scrupolosamente agli articoli del presente Regolamento;
- d) Si preoccupino, salvo eventuale controindicazione dell'Ente Gestore, di mantenere sempre chiuso (con la chiave) il cancello di accesso dal quale sono entrati nell'area, sia mentre sono all'interno dell'area sia dopo che ne saranno usciti;
- e) Rimanghino nei pressi dell'area nella quale devono operare e sappiano di non essere, quindi, in alcun modo autorizzati ad accedere e spostarsi all'interno dell'area di proprietà comunale, né a piedi né con nessun di mezzo di locomozione (lo stesso dicasi per l'accesso e lo spostamento nelle aree soggette ad allagamento).
- f) Non operino nell'area, se non in caso di somma urgenza e/o di diversa disposizione da parte dell'Ente Gestore, nel periodo dell'anno compreso fra l'inizio del mese di aprile e la fine del mese di luglio, per non compromettere la nidificazione delle specie ornitiche;

Segue l'elenco dei soggetti:

1. Il personale e i mezzi incaricati dei progetti di ripristino e ricostruzione ambientale autorizzati dall'Ente del Gestore;
2. Il personale e i mezzi di vigilanza e soccorso;
3. Il personale e i mezzi a cui è deputata la gestione e manutenzione dell'assetto idraulico dei corsi d'acqua. Si ribadisce che tale ingresso e relativi interventi, se non di somma urgenza, dovranno comunque essere concordati preventivamente nei modi e nei tempi con l'Ente Gestore dell'area.
4. Il personale e i mezzi a cui è deputata la gestione e manutenzione delle linee elettriche presenti nell'area. Si ribadisce che tale ingresso e relativi interventi, se non di somma urgenza, dovranno comunque essere concordati preventivamente nei modi e nei tempi con l'Ente Gestore dell'area.

Infine per quanto riguarda i proprietari dell'immobile presente all'interno dell'area o chi ne ha titolo d'uso (e i rispettivi mezzi), si dispone che essi possano accedere a detto immobile per mezzo unicamente della strada sterrata presente lungo il bordo dell'Autostrada A1, attraverso quindi il cancello ivi presente di cui i soggetti sopra indicati avranno propria copia della chiave. Si sottolinea che gli stessi soggetti debbono comunque ogni volta che passano attraverso tale cancello debitamente richiuderlo con la chiave e quindi non lasciarlo mai per nessuna ragione aperto. Si precisa, inoltre, che gli stessi soggetti sopra indicati non sono autorizzati ad accedere e spostarsi dall'area dell'immobile in oggetto all'interno dell'area a protezione integrale (tutta l'area di proprietà comunale), né a piedi né con nessun mezzo di locomozione (lo stesso dicasi per l'accesso e lo spostamento nelle aree soggette ad allagamento). I proprietari dell'immobile presente all'interno dell'area o chi ne ha titolo d'uso, quindi, sono tenuti a restare entro i confini dell'area dell'immobile in oggetto (area non soggetta ad esproprio) e devono anche mantenere un comportamento consono al rispetto dei valori paesaggistici e naturali dell'area circostante, evitando ogni possibile attività e forma di disturbo (attività rumorose, accumulo e scarica di rifiuti, incendio di materiali, etc.) e attenendosi agli articoli del presente Regolamento. Gli stessi soggetti, naturalmente, potranno avere accesso all'area a protezione integrale secondo le normali modalità (periodi, orari, percorsi e modi) di visita previsti per tutti i visitatori.

N.B. La presente disposizione cesserà di avere valore non appena si sarà proceduto all'esproprio dell'immobile presente all'interno dell'area e quindi quando lo stesso entrerà a far parte dell'area a protezione integrale):

Inoltre, per ciò che riguarda l'area del parcheggio, ubicata presso la via provinciale Lucchese (così come da cartografia allegata) il presente Regolamento indica che vi deve essere

fatto esclusivo uso e servizio in relazione alle attività connesse alla gestione e visita (negli opportuni giorni, orari e modi indicati nel Piano di Gestione) dell'A.N.P.I.L.: non è quindi ammesso l'uso pubblico generico né altra forma di utilizzo; a proposito di tale area, il presente Regolamento stabilisce anche le operazioni di apertura e chiusura dell'apposita sbarra posta all'ingresso vengano eseguite dall'Ente gestore in relazione alle attività da essa svolte;

Infine è consentito, opportunamente regolato, l'ingresso (unicamente attraverso la strada di servizio) ai mezzi di trasporto per disabili fino all'apposito parcheggio interno.

II - Per l'area non a protezione integrale:

ACCESSO:

Oltre all'accesso pedonale libero, è consentito a:

1. I mezzi, opportunamente autorizzati, necessari per la manutenzione dell'area;
2. I mezzi a motore appartenenti ai proprietari dei terreni e a chi ne ha titolo d'uso, unicamente sui tracciati viari esistenti;
3. I mezzi agricoli necessari alle pratiche colturali;
4. I mezzi incaricati dei progetti di ripristino e ricostruzione ambientale autorizzati dal Comune;
5. I mezzi di vigilanza e soccorso;
6. I mezzi a cui è deputata la gestione e manutenzione dell'assetto idraulico dei corsi d'acqua. Tale ingresso e relativi interventi, se non di somma urgenza, dovranno comunque essere concordati preventivamente nei modi e nei tempi con l'Ente gestore dell'area;
7. I mezzi a cui è deputata la gestione e manutenzione delle linee elettriche presenti nell'area. Tale ingresso e relativi interventi, se non di somma urgenza, dovranno comunque essere concordati preventivamente nei modi e nei tempi con l'Ente gestore dell'area.

È inoltre consentito l'accesso agli animali da compagnia (cani), qualora accompagnati dai rispettivi proprietari se tenuti al guinzaglio; viene, comunque, vietata qualsiasi forma di addestramento alla selvaggina od a pratiche connesse all'attività venatoria.

Infine non è consentita l'attività di pascolo.

- a) Sono consentite soltanto modeste trasformazioni morfologiche del territorio, unicamente in relazione alle normali tecniche agricole e sempre che non si operi in contrasto con le finalità di cui all'Art. 2.

Art. 8 - Raccolta dei rifiuti

- a) Per ciò che riguarda le operazioni di ripulitura e raccolta ordinaria dei rifiuti si prevede quanto segue:
 1. Per l'area a protezione integrale (inclusa l'area del parcheggio) si fa carico della raccolta dei rifiuti l'Ente gestore;
 2. Per l'area non a protezione integrale la raccolta dei rifiuti resta di competenza dei proprietari dei fondi o e a chi ne ha titolo d'uso;
- b) Per quanto riguarda le operazioni di pulizia straordinaria da effettuarsi, ad esempio, in siti fatti oggetto di vecchie o nuove discariche abusive o simili, tale compito dovrà essere svolto sotto il coordinamento dell'Ente Comunale.

Art. 9 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazioni di illeciti amministrativi e penali in base alle leggi vigenti.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, le sanzioni, in caso di violazione del presente Regolamento, sono irrogate dal Sindaco, secondo quanto stabilito dall'Art. 22, L.R. 11 aprile 1995, n. 49.
3. Oltre che alle sanzioni di cui al precedente comma, in caso di accertato danno ambientale, il Comune dispone con ordinanza a carico del trasgressore, i lavori di ripristino o di adeguamento che risultino necessari al fine di ricostruire l'ecosistema. Qualora il trasgressore non provveda nei termini previsti dall'ordinanza, i lavori saranno effettuati dal Comune in danno del soggetto obbligato.

Art. 10 - Ricerche e Studi Scientifici

Le ricerche e gli studi scientifici delle caratteristiche ambientali e delle specie florofaunistiche presenti si svolgono in conformità con quanto stabilito nel Piano di Gestione e sono di competenza dell'Ente gestore; quest'ultimo, se ritenuto utile, può affidarne parte a Enti, Istituti o a privati.

Queste ricerche o studi non dovranno, comunque, prevedere in alcun caso azioni che possano in qualche modo danneggiare o impoverire il patrimonio floro-faunistico esistente.

Art. 11 - Attività fotografica, cinematografica e video

Per quanto riguarda le riprese cinematografiche, video o i servizi fotografici in qualsiasi forma e di qualsiasi natura, sarà compito dell'Ente Gestore darne, a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione e, eventualmente, stabilire in che modo debba essere messo in risalto il nome dell'Area Protetta, del Comune proprietario e dell'Ente Gestore stesso e, infine, se debba essere corrisposto un adeguato compenso.